

OGGETTO: Nomina del Commissario straordinario dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) della Provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, ed in particolare l’articolo 55, relativo agli enti pubblici dipendenti dalla Regione;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale*”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30, concernente “*Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’articolo 2 rubricato “*Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica*”, comma 1, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, che dispone la trasformazione degli istituti autonomi case popolari (IACP) disciplinati dalla legge regionale 24 marzo 1986, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, nelle seguenti aziende:

- a) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma;
- b) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Roma;
- c) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Frosinone;
- d) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Latina;
- e) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Rieti;
- f) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Viterbo;
- g) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del comprensorio di Civitavecchia;

VISTO in particolare, l’articolo 4 rubricato “*Organi delle aziende*”, della suddetta legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce che sono organi delle aziende:

- a) il presidente,
- b) il consiglio di amministrazione,
- c) il collegio dei revisori;

VISTA la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nei decreti-legge:

- 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 concernente “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*” e successive modifiche ed integrazioni;
- 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 concernente “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*” e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 8 rubricato *“Incompatibilità, indennità e durata degli organi”*, comma 2, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, dispone *“Ai componenti degli organi dell'azienda spetta un'indennità determinata dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 e successive modifiche, tenendo anche conto dell'estensione dell'ambito territoriale di competenza dell'azienda e della relativa dimensione demografica nonché dell'entità delle risorse finanziarie e patrimoniali da gestire”*;
- l'articolo 1, comma 1, legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 concernente *“Indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione Lazio”* e successive modifiche ed integrazioni, prevede *“Le indennità spettanti ai componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione sono determinate, in riferimento all'indennità lorda dei consiglieri regionali, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio, in relazione all'entità del bilancio dell'ente, ai diversi livelli di funzioni, responsabilità e rappresentanza del componente, compatibilmente con la situazione finanziaria dell'ente stesso e con la direttiva di contenimento della spesa pubblica”*;
- l'articolo 1, comma 2, legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 concernente: *“Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”* e successive modifiche ed integrazioni, detta disposizioni relative anche al trattamento economico spettante ai consiglieri regionali;

RITENUTO che:

- nelle more dell'adozione della deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002, ai presidenti delle Aziende spetti il trattamento economico determinato in riferimento all'indennità lorda dei consiglieri regionali nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, legge regionale n. 46/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
- con l'adozione del suindicato provvedimento di Giunta regionale, i contratti stipulati sono automaticamente adeguati alle disposizioni ivi dettate, salvo il diritto di recesso;

CONSIDERATO pertanto opportuno, nelle more dell'adozione del provvedimento di cui sopra, nel rispetto dei principi finalizzati al contenimento della spesa pubblica, di attribuire ai commissari straordinari delle A.T.E.R. un'indennità annua lorda pari a quella del presidente dell'Azienda, da intendersi onnicomprensiva ed inclusiva di eventuali rimborsi spese di qualsiasi genere e/o gettoni di presenza, nel rispetto dei vigenti limiti normativi;

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 22 rubricato: *“Ricognizione e riordino degli enti. Riduzione del numero dei componenti degli organi”*, che demanda ad una successiva legge regionale la ricognizione e il riordino degli enti, e la riduzione del numero dei componenti degli organi;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, concernente *“Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”*, in particolare l'articolo 34 rubricato *“Disposizioni per i commissari di nomina regionale”*, che al comma 6, recita: *“Il decreto di nomina di cui al comma 4 è comunicato al Consiglio regionale. Al termine dell'incarico il commissario presenta al Presidente della Regione e alla commissione consiliare competente una dettagliata relazione sull'attività svolta, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute. [...]”*;

VISTA la legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 recante “*Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare l’articolo 3 rubricato “*Disposizioni in materia di aziende territoriali per l’edilizia residenziale – ATER*”, legge regionale n. 9/2017 e successive modifiche ed integrazioni, che dispone al:

- comma 1. “*Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa, è definita la composizione, a tre o cinque membri incluso il Presidente, dei consigli di amministrazione delle ATER, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche*”;
- comma 5. “*Entro quarantacinque giorni dall’adozione della deliberazione di cui al comma 1, il Presidente della Regione provvede alla nomina del Presidente dell’azienda ed il Consiglio regionale provvede, con voto limitato, alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione nel rispetto dell’articolo 22, comma 5, della l.r. 4/2013. Qualora il Consiglio non proceda alla designazione entro i predetti termini, il Presidente del Consiglio regionale provvede ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio)*”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 12 settembre 2017, n. 558, che stabilisce gli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi per la composizione numerica fra tre o cinque membri, incluso il presidente, del consiglio di amministrazione delle A.T.E.R.;

CONSIDERATO che, in relazione al procedimento di designazione dei componenti del consiglio di amministrazione delle A.T.E.R., il regolamento dei lavori del Consiglio regionale, di cui alla propria deliberazione 4 luglio 2001, n. 62, prevede relativamente alle “*Nomine e designazioni*” una disciplina specifica ed articolata in diverse fasi, tra cui l’iniziativa ad avanzare candidature, la pubblicità, la modalità di presentazione ed esame delle proposte pervenute;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2023, n. 237 avente ad oggetto: “*Commissariamento straordinario delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) della Provincia di Frosinone, della Provincia di Latina, della Provincia di Rieti, della Provincia di Viterbo, del Comprensorio di Civitavecchia e prosecuzione del commissariamento dell’ATER del Comune di Roma e dell’ATER della provincia di Roma.*”;

ATTESO che con il richiamato provvedimento n. 237/2023, la Giunta regionale ha deliberato:

- di disporre, con riferimento al mantenimento dei principi di efficienza e buona amministrazione, [...] la prosecuzione del commissariamento dell’ATER della Provincia di Roma [...];
- che con successivi decreti presidenziali, a seguito dell’esperimento delle procedure di individuazione, saranno nominati i Presidenti [...] dell’ATER della Provincia di Roma [...] e, nelle more della costituzione dei Consigli di Amministrazione, gli stessi Presidenti saranno nominati Commissari Straordinari;

VISTA la nota prot. n. 1132535 del 10/10/2023, con la quale il Presidente della Regione Lazio ha indicato il nominativo dell'ing. Giuseppe Zaccariello, cui conferire l'incarico di Presidente dell'A.T.E.R. della Provincia di Roma, considerata l'attività e l'esperienza professionale del medesimo;

RITENUTO pertanto:

- che l'ing. Giuseppe Zaccariello, individuato quale Presidente dell'A.T.E.R. della Provincia di Roma, eserciti, nelle more del perfezionamento delle suddette procedure, le funzioni di commissario straordinario garantendo così la continuità aziendale ed il mantenimento dei principi di efficienza e buona amministrazione, con durata dell'incarico fino alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione;
- di procedere sulla base della normativa di cui all'articolo 55, comma 3, dello Statuto regionale ed in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 237/2023, alla nomina e conferimento dell'incarico di Commissario Straordinario dell'A.T.E.R. della Provincia di Roma, all'ing. Giuseppe Zaccariello, come sopra individuato quale Presidente dell'Azienda stessa;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 concernente *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, avente ad oggetto: *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota del Segretario generale della Regione Lazio 13 giugno 2016, protocollo n. 310341 avente ad oggetto: *“Conferimento di incarichi – controlli sulle dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità”*;

VISTA la nota del Segretario generale della Regione Lazio 15 novembre 2016, protocollo n. 569929, avente ad oggetto *“Schemi di decreto del Presidente – linee guida”*;

VISTA la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità (articolo 20, comma 1, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni) e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni) in relazione all'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, entrambe rese dall'ing. Giuseppe Zaccariello in data 27/10/2023 ed inviate corredate di documento di riconoscimento, e curriculum vitae in allegato alla comunicazione PEC trasmessa alla medesima data ed acquisita al protocollo regionale il 30/10/2023 con il n. 1226045, in relazione all'incarico di Presidente dell'A.T.E.R. della Provincia di Roma così come richiesta dal Dirigente dell'Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata. Interventi PNRR, PNC e di Riqualificazione Urbana della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale Paesistica e Urbanistica con nota prot. n. 1223868 del 27/10/2023;

DATO ATTO che l'Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata. Interventi PNRR, PNC e di Riqualificazione Urbana della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica ha già attivato le seguenti procedure per la verifica delle dichiarazioni rese dall'ing. Giuseppe Zaccariello in relazione al conferimento dell'incarico di Presidente dell'A.T.E.R. della Provincia di Roma:

- in data 31/10/2023, acquisita con prot. n. 1235135, è pervenuta comunicazione INPS ai fini della verifica delle posizioni previdenziali attive e le informazioni concernenti l'eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o privato;
- in data 02/11/2023, acquisita con prot. n. 1244594, è pervenuta da parte della Segreteria della Procura regionale per il Lazio della Corte dei Conti, la comunicazione del 02/11/2023 protocollo 549;
- in data 02/11/2023, acquisita con prot. n. 1245154, è pervenuta comunicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, Ufficio Casellario Giudiziale contenente il certificato generale del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti rilasciati alla medesima data;
- in data 02/11/2023, sono pervenuti tramite e-mail, gli esiti della ricerca tramite visura della scheda persona con cariche complete da parte del soggetto regionale accreditato al Sistema TELEMACO di InfoCamere S.c.p.a.;
- in data 02/11/2023, è stata effettuata la consultazione e stampa dei risultati dell'Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero dell'Interno;
- in data 02/11/2023, è stata effettuata la consultazione e stampa dell'elenco storico dei parlamentari, tramite il sito del Senato della Repubblica;
- in data 02/11/2023, è stato effettuato il controllo nel sistema SICER per verifica presenze tra i creditori della Regione;

VISTE le note del Presidente della Regione Lazio protocollo n.1390735 del 30/11/2023, inviata a rettifica della precedente nota protocollo n. 1132535 del 10/10/2023 e la successiva ultima nota protocollo n. 1441824 del 12/12/2023, con la quale viene disposto di *“dar seguito al procedimento relativo alla selezione del Presidente dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia residenziale pubblica (ATER) della Provincia di Roma, ai sensi dell'articolo 3 dell'avviso pubblico, procedendo alla predisposizione degli atti necessari alla nomina dell'Ing. Giuseppe Zaccariello, quale Presidente/Commisario dell'Ater della Provincia di Roma, come da nota del 10 ottobre u.s. protocollo n. 1132535”*;

CONSIDERATO che sulla base della documentazione presentata e di quella acquisita d'ufficio nell'ambito dell'attività di controllo puntuale preventivo al provvedimento amministrativo, allo stato, non sono emerse cause di inconferibilità ed incompatibilità ai fini del conferimento dell'incarico de quo all'ing. Giuseppe Zaccariello, fermo restando che l'esito dell'istruttoria non solleva in alcun modo il dichiarante dalle responsabilità previste ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di dichiarazioni mendaci e che l'accertamento di cause ostative previste dalla normativa vigente in materia determina, ipso iure, la decadenza dell'incarico in questione;

DATO ATTO:

- che la documentazione presentata e quella acquisita d'ufficio nell'ambito dell'attività di controllo, sono agli atti della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata. Interventi PNRR, PNC e di Riqualificazione Urbana;

- che, ai sensi di quanto disposto con deliberazione di Giunta regionale n. 237/2023, l'incarico di commissario straordinario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma, conferito all'ing. Giuseppe Zaccariello, decorrerà dalla data di nomina fino alla costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Azienda:

RITENUTO pertanto di poter procedere al conferimento dell'incarico di Commissario Straordinario dell'A.T.E.R. della Provincia di Roma all'ing. Giuseppe Zaccariello, individuato quale Presidente della medesima Azienda;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto con deliberazione di Giunta regionale n. 237/2023, l'incarico di Commissario Straordinario dell'A.T.E.R. della Provincia di Roma ha termine con l'avvenuta nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda stessa;

ATTESO quindi che l'ing. Giuseppe Zaccariello è nominato, con decorrenza dalla data di nomina, Commissario Straordinario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma, al fine di garantire l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Azienda stessa;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

di nominare, quale Commissario Straordinario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma, l'ing. Giuseppe Zaccariello.

L'incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma, conferito all'ing. Giuseppe Zaccariello, decorrerà dalla data di nomina ed avrà termine con la costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione dell'Azienda secondo le disposizioni degli articoli 6 e 8 della l.r. n. 30/2002 e successive modificazioni.

Nelle more dell'adozione della deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, al Commissario Straordinario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma, spetta un compenso pari all'indennità annua lorda del Presidente della medesima Azienda, da intendersi onnicomprensiva ed inclusiva di eventuali rimborsi spese di qualsiasi genere e/o gettoni di presenza, nel rispetto dei vigenti limiti normativi. Il compenso graverà sul bilancio dell'Azienda stessa e pertanto senza che dal presente atto sorga alcun onere a carico del bilancio regionale.

Con l'adozione del provvedimento di Giunta regionale, di cui al combinato disposto dell'articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 1, comma 1, legge regionale n. 46/1998 e successive modifiche ed integrazioni, il contratto stipulato con l'ing. Giuseppe Zaccariello, in qualità di Commissario Straordinario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma è automaticamente adeguato alle disposizioni ivi dettate, salvo il diritto di recesso.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente
(Francesco Rocca)